



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

LA DIRETTRICE GENERALE

FEAMPA 2021/2027 - Decreto Direttoriale recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al Decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente all'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 177;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante “Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;

VISTO il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante “Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTA la Direttiva Generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, emanata con D.M. n. 33234 del 23 gennaio 2026 registrata dalla Corte dei Conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026;

VISTA la Direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 02 marzo 2026 al numero 141, per il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva generale del Ministro e per l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione dei correlati obiettivi strategici, operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

VISTA la direttiva integrativa del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica prot. n. 0126396 del 16 marzo 2026;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 137 del 03 febbraio 2026, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Graziella Romito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

VISTA la direttiva direttoriale della Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, emanata con D.D. n. 114778 del 9 marzo 2026 registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 10 marzo 2026 al n. 170;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j);

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

VISTA la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTA la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTA la raccomandazione CGPM/47/2024/4 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2025 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTA la raccomandazione CGPM/47/2024/5 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18 per l'anno 2025;

VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/4 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5;

VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/5 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gamberi rossi giganti e gamberi rossi e blu nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), che abroga le Raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6;

VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/6 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso gigante e di gambero blu e rosso nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21), che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4;

VISTA la raccomandazione CGPM/45/2022/7 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della pesca con reti a strascico mirata al gambero rosso gigante e al gambero blu e rosso nel Mare di Levante (GSA da 24 a 27), che abroga la Raccomandazione CGPM/42/2018/3;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1004;

VISTO in particolare l'articolo 21 "Arresto temporaneo delle attività di pesca" del regolamento (UE) n. 2021/1139;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

VISTO il decreto direttoriale n. 166067 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

VISTO il decreto direttoriale n. 166105 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n. 166119 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il decreto direttoriale n. 166007 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);

VISTO il decreto direttoriale n. 166047 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

VISTO il decreto direttoriale n. 166109 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n. 166021 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

VISTO il decreto direttoriale n. 166290 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

VISTO il decreto direttoriale n. 9045689 del 6 agosto 2020 recante "Attuazione dell'art.6, comma 1 del D.M. n.13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art.11 comma 2 del Reg.(UE) n. 1022/2019";

VISTO il decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 recante "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2025";

VISTO il decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025 recante



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

disciplina dei termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nella GSA 16 ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n. 0124436/2025;

VISTO il decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025 recante modifica art.1 D.A. n. 36/Gab del 24 aprile 2025 - Disciplina dei termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nella GSA 16 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 0124436/2025;

VISTO il decreto direttoriale n. 0582398 del 29/10/2025 recante “Decreto di attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 - adozione di ulteriori misure di gestione dello sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 che consentano la riduzione delle catture di riproduttori di nasello di almeno il 20 %”;

VISTO in particolare l'articolo 1 del predetto decreto direttoriale “Interruzione temporanea obbligatoria continuativa dell'attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11”, con il quale è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca a partire dal 31 ottobre 2025 e fino al 30 novembre 2025 per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, inserite nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali e alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), nelle GSA 8, 9, 10 e 11, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi ricadenti nelle GSA 8, 9, 10 e 11;

VISTA la Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2024 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca in ottemperanza art. 22 Reg. (CE) n.1380/2013;

VISTO il Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, approvato ufficialmente con la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2022) 8023 final del 03 novembre 2022, successivamente modificato con Decisione di esecuzione della Commissione n C(2024) 3582 del 24 maggio 2024 e da ultimo modificato e approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione n C(2025) 8823 del



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

10 dicembre 2025;

CONSIDERATO che nel citato Programma Operativo sono stati assegnati alla Priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”, obiettivo specifico 1.3 “Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca” codice 4, in particolare per la misura di cui all'articolo 21 “arresto temporaneo dell'attività di pesca” del regolamento (UE) n. 2021/1139, complessivamente euro 42.000.000,00;

VISTO il decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 205 del 16 febbraio 2023 con il quale è stata designata Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l'atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;

VISTO l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027” approvato con decreto ministeriale n. 0221703 del 2023;



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

CONSIDERATO che l'attuazione dell'intervento di cui alla Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3, codice 4 di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2021/1139 Arresto temporaneo dell'attività di pesca, ai sensi di quanto previsto nella Tabella 2 del predetto Accordo Multiregionale è di competenza dell'Autorità di gestione;

RITENUTO di dare attuazione all'art. 21 del suddetto regolamento (UE) n. 2021/1139 per l'anno 2025 individuando le risorse ed i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che hanno effettuato l'arresto temporaneo dell'attività di pesca ai sensi del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, dell'articolo 1 del decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 e del decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025 della Regione Siciliana così come modificato dal decreto assessoriale D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Programma Operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

VISTI i criteri di selezione e di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMPA 2021/2027 relativi alla misura cod. 113104 Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 21 del regolamento (UE) n. 2021/1139 approvati dal Comitato di Sorveglianza tramite procedura di consultazione per iscritto conclusasi in data 10 maggio 2023 con nota n. 243640;

VISTA la Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025 - FEAMPA 2021/2027 - Manifestazione di interesse Fermo pesca anno 2025;

VISTO Decreto Direttoriale n. 0686829 del 19 dicembre 2025 che approva l'Organigramma FEAMPA 2021/2027;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385093 del 21 luglio 2023 con il quale è approvato il documento "SIGECO-Sistema di gestione e controllo" relativo al Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 per assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria;



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTA la Scheda di intervento “Arresto temporaneo dell’attività di pesca” approvata dal Tavolo Istituzionale del FEAMPA 2021/2027 con procedura scritta conclusasi con nota n. 399789 del 28 luglio 2023;

DECRETA

Articolo 1

Aiuto alle imprese

1. Alle imprese di pesca, autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema “strascico” comprendente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare e rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, all’articolo 1 del decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 e al decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025, e che hanno rispettato le misure tecniche previste fino alla data del 31 dicembre 2025, è erogato un aiuto secondo le modalità indicate nel presente decreto.
2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di euro 10.000.000,00, fatto salvo l’eventuale incremento delle risorse finanziarie successivamente resesi disponibili, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile nonché il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche”, Obiettivo specifico 1.3 “Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca” codice 4 di cui alla misura dell’articolo 21 “Arresto temporaneo dell’attività di pesca” del regolamento (UE) n. 2021/1139.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

1 al presente decreto e sono calcolati in relazione al numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti ai primi 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio ricadenti nei periodi stabiliti dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, dall'articolo 1 del decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 e dal decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025 in conformità a quanto previsto dalla Scheda di intervento "Arresto temporaneo dell'attività di pesca" approvata dal Tavolo Istituzionale del FEAMPA 2021/2027 in data 28 luglio 2023.

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche previste alla data del 31 dicembre 2025 e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all'aiuto.

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 63, par. 6, del regolamento (UE) n. 2021/1060, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema "strascico", comprendente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, all'articolo 1 del decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 e dal decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve aver presentato, entro e non oltre la conclusione del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, apposita manifestazione di interesse secondo il modello allegato alla Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025.

7. L'aiuto di cui al presente articolo non è corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art.11 del regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 e del relativo regolamento delegato (UE) n. 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022.

8. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea disposta



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Articolo 2

Modalità di Integrazione alla manifestazione di interesse

1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, comprendente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, dall'articolo 1 del decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 e dal decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025, e che ha presentato alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC IV - Via XX Settembre, 20 00187 Roma, per il tramite dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025, deve trasmettere l'integrazione alla predetta manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, con le modalità indicate nella piattaforma messa a disposizione dalla Direzione generale.

Con successiva circolare direttoriale, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, verrà comunicata la data di apertura e di chiusura della piattaforma online.

2. L'integrazione alla manifestazione di interesse sarà trasmessa alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura esclusivamente mediante accesso alla piattaforma online che verrà attivata sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto;
- b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione, nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art.6,



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

comma 3 del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025).

3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025, se depositate all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e, comunque, oltre il termine del 31 dicembre 2025.

Articolo 3

Requisiti di ammissibilità

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

- il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.11 del regolamento (UE) n. 2021/1139 (ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo). La gravità dell'infrazione è determinata ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- il beneficiario non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del regolamento (UE) n. 2018/1046 solo per le operazioni superiori a euro 15.000,00;
- il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
- l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
- l'unità deve aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
- l'unità deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art.



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

1 del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, dall'art.1 del decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 e dal decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025;

- l'unità deve aver rispettato le misure tecniche effettuate al 31 dicembre 2025, di cui al Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 e al decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025;
- l'unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025;
- l'armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto.

Articolo 4

Attestazione del periodo di arresto

1. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it, per ciascuna unità (l'oggetto della comunicazione dovrà, obbligatoriamente, iniziare con la dicitura DDTEMP2025 e riportare nome M/P, numero UE e la matricola), la seguente documentazione:

- la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025 corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;
- un'attestazione, predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 del presente decreto, che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 1 del decreto ministeriale n.



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

124436 del 18 marzo 2025, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art.3 del presente decreto, nonché i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi;

- elenco delle unità da pesca che hanno effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, con indicazione, per ciascuna unità, del numero UE, del nome, dell'armatore, della data di deposito della manifestazione di interesse e dell'iscrizione dell'unità negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca bersaglio dei demersali citati in premessa.

Articolo 5

Ulteriori casi di inammissibilità

L'unità che ha usufruito dell'opzione di cui all'art.6, comma 5, del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Articolo 6

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 3, dell'art.11 del regolamento (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche di cui al decreto ministeriale 124436 del 18 marzo 2025 effettuate al 31 dicembre 2025 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

Articolo 7

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 2021/1139 e dall'articolo 103 del regolamento (UE) n. 2021/1060, la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede alle rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1139.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al comma 1, la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che è determinato in modo



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

proporzionato tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 2021/1139.

Articolo 8

Modalità di istruttoria dell'istanza

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui agli articoli 2 e 4 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere, sulla base degli esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione e dalle competenti Autorità marittime, una graduatoria, tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9.
2. La graduatoria sarà approvata con decreto direttoriale con il quale è assunto l'impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del presente decreto. Il decreto è trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art.1, comma 4, del presente decreto è erogato in un'unica soluzione previo controllo di 1 livello effettuato dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
4. A seguito della pubblicazione della graduatoria e dell'effettuazione dei controlli di 1 livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento.

Articolo 9

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) Maggior potenza installata a bordo dell'imbarcazione espressa in numero di kW;
 - b) Maggior stazza dell'imbarcazione espressa in Gross Tonnage GT;



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

c) Maggiore valore dell'indice SHI, relativo alla relazione annuale (art.22 del Regolamento (CE) n.1380/2013) delle imbarcazioni oggetto di arresto temporaneo;

secondo la tabella di seguito riportata:

Descrizione	Classe	Coefficiente C	Peso PS	Punteggio P=CxPs
KW	$0 < x < 25$	C=0,15	30	
	$25 \leq x < 50$	C=0,30		
	$50 \leq x < 100$	C=0,45		
	$100 \leq x < 250$	C=0,60		
	$250 \leq x < 500$	C=0,75		
	$x \geq 500$	C=1		
GT	$0 < x < 25$	C=0,15	30	
	$25 \leq x < 50$	C=0,30		
	$50 \leq x < 100$	C=0,45		
	$100 \leq x < 250$	C=0,60		
	$250 \leq x < 400$	C=0,75		
	$x \geq 400$	C=1		
SHI	$0 \leq x < 1$	C=1	40	
	$1 \leq x < 2$	C=0,75		
	$2 \leq x < 3$	C=0,50		
	$x \geq 3$	C=0,25		
TOTALE			100	



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Articolo 10

Ulteriori disposizioni

Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria sulla base del decreto regionale così come previsto all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è divulgato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché affisso all'albo delle Capitanerie di porto.

La Direttrice Generale
Graziella Romito
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente
Roberta Cafiero
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

 ROBERTA CAFIERO
01.07.2026 13:11:41
GMT+02:00

 GRAZIELLA
ROMITO
MASAF
01.07.2026
15:11:51
GMT+02:00



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 1

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori *GT	+
$0 < x < 10$	5,2	20
$10 \leq x < 25$	4,3	30
$25 \leq x < 50$	3,2	55
$50 \leq x < 100$	2,5	90
$100 \leq x < 250$	2	140
$250 \leq x < 500$	1,5	265
$500 \leq x < 1.500$	1,1	465
$1.500 \leq x < 2.500$	0,9	765
$x \geq 2.500$	0,67	1.340



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 2

Da allegare nella piattaforma online al momento dell'inserimento sul sito del Ministero

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Oggetto: Integrazione alla manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca - FONDO FEAMPA 2021/2027 Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 21 del Reg. (UE) n. 2021/1139 - Annualità 2025

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di legale rappresentante della (*)..... con sede in via..... cap n. telefono n. faxe-mail..... Pec codice fiscale e partita I.V.A. n. armatrice del M/p.....numero UE iscritto al numero dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di di GT..... Iscritta al n..... del registro delle imprese di pesca di**ad integrazione della manifestazione di interesse** di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025 depositata presso l'Autorità marittima diin data..... con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

che a suo carico e/o a carico della Società, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011

TRASMETTE

- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art.6, comma 3 del D.M. n. 124436 del 18 marzo 2025) e contestualmente

CHIEDE

che l'aiuto di cui all'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026 venga accreditato sul conto corrente intestato a(**)..... presso codice IBAN

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì,/...../ Firma

(*) indicare la società armatrice al momento del fermo temporaneo

(**) **In caso di società armatrice, il conto corrente deve essere intestato alla stessa, e non al legale rappresentante; nel caso in cui il conto corrente indicato sia diverso da quello precedentemente comunicato con la manifestazione di interesse, è necessario ricompilare il Modulo per conto corrente dedicato e allegarlo alla presente integrazione (in un unico file).**

Allegare:

- fotocopia documento di riconoscimento **in corso di validità;**



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 3

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione dell'Autorità Marittima attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto il Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

Visto il Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2025;

Visto il decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 che all'art.1 dispone un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca per le unità iscritte e/o operative nelle GSA 8, 9, 10 e 11;

Visto il decreto assessoriale della Regione Siciliana n. 36 /Gab del 24 aprile 2025 della Regione Siciliana così come modificato dal decreto assessoriale n. 124/Gab del 28 luglio 2025 recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2025;

Vista la manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025 presentata in data dall'Armatore (o Società armatrice *). del M/P , numero UE

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

è iscritta presso l'Ufficio al numero dei registri (matricola o RR.NN.MM. e GG.);

è in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025;

è armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio con tutti i documenti di bordo in corso di validità;

ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal al.....;

ha rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2025 di cui all'art.5 del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 (valido anche per la Regione Siciliana);

ha effettuato la pesca dei gamberi di profondità dal al, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025;

ha effettuato n. giorni lavorativi di fermo**;

ha effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili (anni 2023 e 2024) precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio (**il requisito va controllato tramite la procedura in SIPA "Attività di pesca natante" presente all'interno della nuova gestione giornale di bordo elettronico e cartaceo – Gestione giornale di bordo – Monitoraggio**)



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ACCERTATO, inoltre, che per la suddetta nave da pesca

è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal..... al ai sensi del comma 4, dell'art. 1, del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025;

non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 4, dell'art. 1, del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025

ACCERTATO che il suddetto armatore e/o società armatrice

non ha sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto;

non ha commesso infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 2021/1139 (ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo)

ovvero

nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025:

ha commesso le seguenti infrazioni (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione e/o la data del provvedimento di assegnazione punti) ***

ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1 e 2 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero.....(dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione e/o la data del provvedimento di assegnazione punti) ***;

ATTESTA che

sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 3 del decreto direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026 per l'ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

ovvero

non sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 3 del decreto direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026 per l'ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità di seguito indicate:

****

Questa sezione va compilata facendo una descrizione dettagliata delle attività di controllo va indicato quali strumenti si sono utilizzati per la verifica dell'attività di pesca, per la verifica delle infrazioni e vanno indicate le attività di controllo effettuate per l'accertamento che l'unità interessata abbia stazionato in porto.

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

* In caso di società armatrice inserire la denominazione della ditta e non del legale rappresentante

** per il calcolo dei giorni lavorativi di arresto temporaneo da indicare si procede nel seguente modo:

- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è necessario considerare i 60 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio (in quanto ai sensi dell'art.1 decreto n. 124436 del 18 marzo 2025 e dell'art.1 del decreto n. 0582398 del 29 ottobre 2025 le imprese hanno rispettato due periodi consecutivi di arresto temporaneo 01/10/2025-30/11/2025) ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali;
- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo nelle GSA 17 e 18 è necessario considerare i 45 giorni



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ai sensi dell'art. 1 decreto n. 124436 del 18 marzo 2025 da Trieste a Ancona (31 luglio -13 settembre) o da San Benedetto del Tronto a Bari (16 agosto - 29 settembre) ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali;

- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo nel solo periodo 01 ottobre - 30 ottobre è necessario considerare i 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ai sensi dell'art. 1 decreto n. 124436 del 18 marzo 2025 ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali;
- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio nel periodo previsto dal Decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025 della Regione Siciliana, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025 è necessario considerare i 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali;
- nel caso di impresa che ha effettuato la pesca dei gamberi di profondità è necessario considerare i 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali

*** non va considerato il verbale di accertamento e contestazione.

**** indicare precisamente le modalità di controllo utilizzate.



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 1

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori *GT	+
$0 < x < 10$	5,2	20
$10 \leq x < 25$	4,3	30
$25 \leq x < 50$	3,2	55
$50 \leq x < 100$	2,5	90
$100 \leq x < 250$	2	140
$250 \leq x < 500$	1,5	265
$500 \leq x < 1.500$	1,1	465
$1.500 \leq x < 2.500$	0,9	765
$x \geq 2.500$	0,67	1.340



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 2

Da allegare nella piattaforma online al momento dell'inserimento sul sito del Ministero

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Oggetto: Integrazione alla manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca - FONDO FEAMPA 2021/2027 Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 21 del Reg. (UE) n. 2021/1139 - Annualità 2025

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di legale rappresentante della (*)..... con sede in via..... cap n. telefono n. faxe-mail..... Pec codice fiscale e partita I.V.A. n. armatrice del M/p.....numero UE iscritto al numero dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di di GT..... Iscritta al n..... del registro delle imprese di pesca di**ad integrazione della manifestazione di interesse** di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025 depositata presso l'Autorità marittima diin data..... con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

che a suo carico e/o a carico della Società, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011

TRASMETTE

- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art.6, comma 3 del D.M. n. 124436 del 18 marzo 2025) e contestualmente

CHIEDE

che l'aiuto di cui all'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026 venga accreditato sul conto corrente intestato a(**)..... presso codice IBAN

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì,/...../ Firma

(*) indicare la società armatrice al momento del fermo temporaneo

(**) **In caso di società armatrice, il conto corrente deve essere intestato alla stessa, e non al legale rappresentante; nel caso in cui il conto corrente indicato sia diverso da quello precedentemente comunicato con la manifestazione di interesse, è necessario ricompilare il Modulo per conto corrente dedicato e allegarlo alla presente integrazione (in un unico file).**

Allegare:

- fotocopia documento di riconoscimento **in corso di validità;**



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ALLEGATO 3

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione dell'Autorità Marittima attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto il Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 2022/2181 della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

Visto il Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2025;

Visto il decreto direttoriale n. 0582398 del 29 ottobre 2025 che all'art.1 dispone un ulteriore periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca per le unità iscritte e/o operative nelle GSA 8, 9, 10 e 11;

Visto il decreto assessoriale della Regione Siciliana n. 36 /Gab del 24 aprile 2025 della Regione Siciliana così come modificato dal decreto assessoriale n. 124/Gab del 28 luglio 2025 recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2025;

Vista la manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025 presentata in data dall'Armatore (o Società armatrice *)..... del M/P , numero UE

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- ☐ è iscritta presso l'Ufficio al numero dei registri (matricola o RR.NN.MM. e GG.);
- ☐ è in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025;
- ☐ è armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio con tutti i documenti di bordo in corso di validità;
- ☐ ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal al.....;
- ☐ ha rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2025 di cui all'art.5 del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 (valido anche per la Regione Siciliana);
- ☐ ha effettuato la pesca dei gamberi di profondità dal al, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025;
- ☐ ha effettuato n. giorni lavorativi di fermo**;
- ☐ ha effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili (anni 2023 e 2024) precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio (**il requisito va controllato tramite la procedura in SIPA "Attività di pesca natante" presente all'interno della nuova gestione giornale di bordo elettronico e cartaceo – Gestione giornale di bordo – Monitoraggio**)



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

ACCERTATO, inoltre, che per la suddetta nave da pesca

- ☐ è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal..... al ai sensi del comma 4, dell'art. 1, del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025;
- ☐ non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 4, dell'art. 1, del Decreto Ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025

ACCERTATO che il suddetto armatore e/o società armatrice

- ☐ non ha sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto;
- ☐ non ha commesso infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 2021/1139 (ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo)

ovvero

nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025:

- ☐ ha commesso le seguenti infrazioni (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione e/o la data del provvedimento di assegnazione punti) ***
- ☐ ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1 e 2 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero.....(dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione e/o la data del provvedimento di assegnazione punti) ***;

ATTESTA che

- ☐ sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 3 del decreto direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026 per l'ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

ovvero

- ☐ non sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 3 del decreto direttoriale n. 0318926 del 01 luglio 2026 per l'ammissione all'aiuto di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità di seguito indicate:

Questa sezione va compilata facendo una descrizione dettagliata delle attività di controllo va indicato quali strumenti si sono utilizzati per la verifica dell'attività di pesca, per la verifica delle infrazioni e vanno indicate le attività di controllo effettuate per l'accertamento che l'unità interessata abbia stazionato in porto.

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

* In caso di società armatrice inserire la denominazione della ditta e non del legale rappresentante

** per il calcolo dei giorni lavorativi di arresto temporaneo da indicare si procede nel seguente modo:

- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è necessario considerare i 60 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio (in quanto ai sensi dell'art.1 decreto n. 124436 del 18 marzo 2025 e dell'art.1 del decreto n. 0582398 del 29 ottobre 2025 le imprese hanno rispettato due periodi consecutivi di arresto temporaneo 01/10/2025-30/11/2025) ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali;
- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo nelle GSA 17 e 18 è necessario considerare i 45 giorni



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ai sensi dell'art. 1 decreto n. 124436 del 18 marzo 2025 da Trieste a Ancona (31 luglio -13 settembre) o da San Benedetto del Tronto a Bari (16 agosto - 29 settembre) ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali;

- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo nel solo periodo 01 ottobre - 30 ottobre è necessario considerare i 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ai sensi dell'art. 1 decreto n. 124436 del 18 marzo 2025 ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali;
- nel caso di impresa che ha effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio nel periodo previsto dal Decreto assessoriale della Regione Siciliana D.A. n. 36 /Gab del 24 aprile 2025 della Regione Siciliana, come modificato dal D.A. n. 124/Gab del 28 luglio 2025 è necessario considerare i 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali;
- nel caso di impresa che ha effettuato la pesca dei gamberi di profondità è necessario considerare i 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio effettuati ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali

*** non va considerato il verbale di accertamento e contestazione.

**** indicare precisamente le modalità di controllo utilizzate.